



AFFIDAMENTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

**FORNITURA SUDDIVISA IN 9 LOTTI DI SISTEMI DI PROTEZIONE PER OPERATORI
DELLE SALE OPERATORIE E CHIODI ENDOMIDOLLARI PER OSTEOSINTESI**

occorrenti alle UU.OO. di Ortopedia e Traumatologia
dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (APSS) e
dell'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano (ASDAA)

CAPITOLATO SPECIALE

– PARTE AMMINISTRATIVA –

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto	3
Art. 2 – Descrizione della fornitura e relative condizioni di espletamento	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Appaltatore	3
Art. 4 – Obblighi a carico di APSS	6
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	7
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	8
Art. 7 – Durata del contratto	8
Art. 8 – Importo del contratto	8
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto	9
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto	9
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	9
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	9
Art. 13 – Modalità di pagamento	9
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto	11
Art. 15 – Vicende soggettive dell'Appaltatore	11
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	11
Art. 17 - Subappalto.....	12
Art. 18 – Tutela dei lavoratori	13
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	13
Art. 20 – Sicurezza	13
Art. 21 – Elezione di domicilio dell'Appaltatore	13
Art. 22 – Trattamento dei dati personali	13
Art. 23 – Garanzia definitiva	14
Art. 24 - Obblighi assicurativi.....	14
Art. 25 – Penali	15
Art. 26 – Avvisi di sicurezza e incidenti riguardanti i dispositivi oggetto della fornitura	16
Art. 27 - Responsabile del procedimento	16
Art. 28 – Risoluzione del contratto	16
Art. 29 – Recesso	17
Art. 30 – Definizione delle controversie	17
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	17
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità	18
Art. 33 – Spese contrattuali	18
Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni	18
Art. 35 – Disposizioni anticorruzione	18
Art. 36 – Norma di chiusura	19

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. Le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale hanno ad oggetto la fornitura:
 - lotto 1: sistemi di protezione per gli operatori delle sale operatorie composto da casco e accessori;
 - lotti da 2 a 9: chiodi endomidollari per osteosintesi in modalità di “conto deposito” (ad eccezione del lotto 9 fornito in modalità di “conto visione”);occorrenti all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, di seguito APSS, ed all'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, di seguito ASDAA (esclusivamente per il lotto 1), denominate anche “Amministrazioni” per intendere entrambe. Le disposizioni del presente capitolato valgono per tutti i lotti in gara a meno che non sia espressamente specificato il contrario.
2. L'appalto prevede l'acquisto dei dispositivi medici indicati in oggetto per assicurare il corretto svolgimento delle attività terapeutiche dei pazienti in trattamento presso l'APSS di Trento (tutti i lotti) e l'ASDAA di Bolzano (solo lotto 1), secondo le indicazioni cliniche dei rispettivi enti di appartenenza.
3. La fornitura è composta da n. 9 lotti, le cui caratteristiche tecniche sono puntualmente indicate nel “Capitolato Tecnico”.
4. Le specifiche di fabbisogno per le Amministrazioni e relative basi d'asta, quale soglia massima per ciascun lotto, sono indicate nell'allegato 3a) – Riepilogo lotti con fabbisogno, importi base d'asta.
5. Nel presente Capitolato, ove indicato il termine APSS, si fa riferimento ad entrambe le amministrazioni (APSS e ASDAA) in relazione alla fornitura del lotto 1.

Art. 2 – Descrizione della fornitura e relative condizioni di espletamento

1. Le forniture hanno esecuzione presso le UU.OO. Ortopedia e Traumatologia di APSS (Trento, Rovereto, Arco, Cavalese, Cles, Borgo Valsugana, Tione) e di ASDAA (per il solo lotto 1 Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico).
2. L'Appaltatore, nell'esecuzione della fornitura, deve garantire quanto specificato al successivo art. 3.
3. L'esecuzione delle attività deve avvenire nel rispetto delle indicazioni del presente capitolato amministrativo, del capitolato tecnico, dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni del contratto e di tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nel successivo art. 6.
2. Qualora l'aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato da APSS o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), l'APSS procede a incamerare la cauzione provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.
3. La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.
4. La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.
5. L'Appaltatore è tenuto in particolare a osservare le seguenti prescrizioni:

a. Caratteristiche della fornitura

Gli strumenti e i prodotti oggetto di fornitura devono possedere le caratteristiche qualitative e tecniche precisate nel capitolato tecnico e nell'offerta presentata dall'Appaltatore.

Gli stessi devono essere, altresì, perfettamente conformi alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia, alle norme nazionali e comunitarie vigenti per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'etichettatura, all'importazione e all'immissione in commercio, rispettivamente per le

diverse tipologie di prodotti e strumenti, nonché alle specifiche normative di riferimento, al momento della consegna.

Le caratteristiche inerenti il confezionamento e l'etichettatura sono riportate nel dettaglio al paragrafo B) del Capitolato Tecnico.

Oltre al materiale indicato, l'Appaltatore è tenuto alla fornitura, nei limiti del 20% dell'importo contrattuale, anche di altri prodotti omogenei o complementari a quelli oggetto del contratto che dovessero essere ordinati per far fronte a nuove o modificate esigenze, in aggiunta o in sostituzione di quelli specificamente richiesti.

Per la determinazione del prezzo di detti prodotti si procede come di seguito:

- per prodotti relativi a chiodi (lotti da 2 a 9) si applica al prezzo di listino la migliore percentuale di sconto offerta fra quelle per i componenti dell'impianto tipo, salvo migliore offerta prodotta al momento della richiesta del materiale;
- per componenti del sistema di protezione per operatori (lotto 1) si applica al prezzo di listino l'aliquota di sconto esposta in offerta economica.

Il listino di riferimento sarà quello allegato all'offerta economica.

Per tutti i suddetti prodotti, l'Amministrazione si riserva di procedere all'acquisto presso l'impresa appaltatrice o presso altro operatore economico senza che per questo l'Appaltatore possa vantare pretese a qualsiasi titolo verso l'Amministrazione stessa.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad aggiornare, senza costi aggiuntivi, le forniture aggiudicate con le innovazioni successivamente disponibili, previa verifica e accettazione da parte di APSS.

b. Quantitativi

I quantitativi annui dei prodotti oggetto di fornitura sono riportati nell'allegato 2 – Capitolato Tecnico e nell'allegato 3a) - Riepilogo lotti, per ciascun lotto, e si riferiscono, in via puramente indicativa, al fabbisogno annuale delle Amministrazioni, calcolato sui consumi storici e previsionali. A norma dell'art. 27 comma 2 lettera a) della L.P. n. 2/2016 e s.m. le Amministrazioni, dato atto che i quantitativi stessi possono variare in base alle esigenze, si riservano di modificarne l'indicazione nel limite del + / - 20% sia del singolo quantitativo che dell'importo complessivo del contratto, senza che per questo gli Appaltatori possano rivendicare il diritto a particolari compensi o a indennità di sorta.

Le Amministrazioni si riservano inoltre la facoltà, nel corso del periodo di vigenza del presente appalto, di sospendere, stralciare o variare nei quantitativi e/o nelle qualità quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito dei mutamenti negli indirizzi tecnico-scientifici e terapeutici o per esigenze operative degli utilizzatori delle Amministrazioni stesse, senza che ciò costituisca alcun titolo in capo all'aggiudicataria.

Tali indicazioni devono pertanto ritenersi vincolanti solo ai fini dell'offerta e la Ditta offerente dovrà pertanto adeguarsi alla variabilità delle situazioni sopra citate applicando i prezzi pattuiti in sede di gara.

c. Fornitura e consegne

Per tutta la durata della fornitura devono essere mantenute le caratteristiche contenute nelle schede tecniche presentate dalle ditte aggiudicatarie per la partecipazione alla gara. Eventuali variazioni nelle caratteristiche dei prodotti aggiudicati o sostituzioni dovute ad aggiornamenti tecnologici, vanno previamente autorizzati dal Servizio Acquisti e Gestione Contratti, al quale va indirizzata ogni documentazione occorrente per la valutazione dei prodotti. E' vietata pertanto la sostituzione di prodotti non preventivamente autorizzati, che verranno di conseguenza resi al fornitore.

L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della consegna dei beni/prodotti oggetto del presente capitolato. Nell'esecuzione l'Appaltatore è tenuto alla diligenza e a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria e ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante

il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto e dichiarato in scheda tecnica relativamente alle modalità di conservazione.

La merce richiesta dovrà pervenire in idoneo imballo atto a garantire il prodotto da eventuali danni che possano pregiudicarne le qualità. Gli imballaggi dovranno essere costituiti, ove possibile, da materiali riciclabili.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere in lingua italiana e chiaramente leggibili. Imballo e confezioni dovranno essere a perdere. Il bancale utilizzato per il trasporto dovrà essere ritirato dall'Appaltatore contestualmente alla consegna delle successive forniture a sue spese.

L'imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere robusto e realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto che ne deve garantire l'integrità finale. Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o presentassero difetti, lacerazioni o tracce e manomissioni, la merce verrà rifiutata e l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione.

d. *Sostituzioni proposte per indisponibilità o miglioria*

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, l'Appaltatore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, il fornitore dovrà obbligatoriamente:

- dare comunicazione scritta della "messa fuori produzione" ad APSS con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;
- indicare, pena la risoluzione del contratto, il prodotto avente equivalenti o migliori caratteristiche tecniche, cliniche, prestazionali e quali/quantitative che intende proporre in sostituzione di quello aggiudicato alle medesime condizioni economiche offerte in gara o, eventualmente, a condizioni economiche migliori, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito nonché, se previsto, il campione del prodotto proposto in sostituzione.

APSS procede, quindi, alla verifica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione di quello aggiudicato con quanto dichiarato nell'eventuale nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvede a comunicare all'Appaltatore gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, APSS avrà facoltà di risolvere il contratto, anche solo in parte, laddove l'Appaltatore non sia più in grado di garantire la disponibilità del prodotto.

e. *Aggiornamento tecnologico*

Qualora l'Appaltatore, in corso di contratto, disponga di una versione tecnologicamente aggiornata dei prodotti aggiudicati, deve proporre la sostituzione, presentandone la relativa scheda tecnica nonché tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto da sostituire e, se richiesto, il campione del prodotto proposto in sostituzione. Lo stesso deve essere fornito obbligatoriamente allo stesso prezzo offerto in gara o, eventualmente a prezzo migliore; in caso di diverso confezionamento, il riferimento è il prezzo a pezzo.

APSS procede, quindi, alla verifica dell'effettiva migliore ricaduta sull'attività delle migliorie offerte e dell'opportunità di introdurre l'aggiornamento tecnologico proposto; in caso di accettazione, provvede a comunicare all'Appaltatore gli esiti di detta verifica.

In entrambi i casi, per le caratteristiche tecniche si fa riferimento alla *Scheda tecnica del produttore*, che prevarrà su eventuali dichiarazioni dell'Appaltatore.

f. *Ordinativi*

Gli ordinativi dei prodotti necessari all'attività prevista sono effettuati dagli Uffici competenti in base all'organizzazione aziendale (sono comunicati all'aggiudicatario al momento dell'avvio della fornitura),

applicando il prezzo di gara. Relativamente al lotto 1, la fornitura dei dispositivi dovrà essere eseguita al massimo entro quindici (15) giorni dalla data dell'ordinativo, i cui estremi (numero e data) dovranno essere riportati sui documenti di trasporto e sulle relative fatture. In caso d'urgenza la consegna dovrà essere effettuata entro quarantotto (48) ore dalla richiesta.

Il materiale ordinato, accompagnato da una distinta con l'esatta indicazione della quantità del prodotto fornito, dovrà essere consegnato, franco di ogni rischio e spesa, al magazzino di APSS indicato nell'ordinativo durante gli orari ivi specificati nei giorni feriali, escluso il sabato.

Per i lotti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 è prevista la fornitura in conto deposito comprensiva di quanto indicato nel Capitolato Tecnico, lettera D. A seguito della stipula dei contratti l'Appaltatore consegnerà presso il magazzino delle strutture sanitarie, franchi di ogni rischio e spesa, i dispositivi aggiudicati, nel quantitativo minimo indicato, concordato precedentemente con l'U.O./le UU.OO. utilizzatrici. Per APSS i verbali di consegna di conto deposito verranno redatti successivamente ai contratti di fornitura.

La fatturazione dei dispositivi forniti avverrà a seguito dell'utilizzo, ovvero dell'impianto del dispositivo; il materiale non impiantato resterà di proprietà dell'Appaltatore. Dopo l'effettuazione di ciascun intervento la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro degli articoli utilizzati entro il termine di 24 ore solari. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere i materiali in conto deposito invariati rispetto sia alla quantità che alla qualità, nonché di mantenere lo strumentario in efficienza, aggiornato e in condizioni di utilizzo in sicurezza per tutta la durata della fornitura. Alla scadenza del contratto i materiali non utilizzati costituenti i chiodi e la strumentazione messa a disposizione per l'applicazione dovrà essere ritirata a cura e spese dell'Appaltatore.

Il lotto 9 prevede la fornitura in conto visione, comprensiva di quanto indicato nel Capitolato Tecnico, lettera D. Sulla base delle effettive necessità di APSS, l'Appaltatore consegnerà i dispositivi su richiesta da parte dell'Amministrazione. L'ordinativo avverrà solo successivamente l'utilizzo dei dispositivi impiantati, i cui estremi (numero e data) dovranno essere riportati sulle relative fatture. Tutti i materiali non utilizzati costituenti i chiodi e la strumentazione messa a disposizione per l'applicazione dovranno essere ritirati a cura e spese dell'Appaltatore.

La ditta aggiudicataria si obbliga all'evasione di ordini di materiale anche di minima entità a condizioni economiche invariate rispetto a quelle dell'offerta presentata, pertanto senza applicare alcun sovrapprezzo.

Tutti i prodotti al momento della consegna dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità degli stessi.

Il quantitativo dei prodotti indicato nell'ordinativo di fornitura è vincolante per il soggetto aggiudicatario. L'Appaltatore è tenuto a eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

Art. 4 – Obblighi a carico di APSS

1. Pagamento del corrispettivo all'Appaltatore secondo le modalità indicate al successivo art. 13.

2. Verifiche e controlli sulla merce consegnata

APSS provvede a controlli e verifiche al ricevimento della merce riservandosi il diritto di eseguirli anche in un momento successivo alla consegna.

In caso d'impossibilità a procedere a un'accurata verifica, a causa dell'imballaggio e/o per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avverrà "con riserva di successivo controllo". Anche a consegna avvenuta e accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque mancata corrispondenza ai requisiti previsti, la merce è contestata e quindi respinta al fornitore, che dovrà sostituirla con altra della qualità prescritta, entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, dalla contestazione.

3. Contestazione prodotti non conformi

Nel caso in cui l'Appaltatore rifiuti o non proceda nei tempi prescritti, alla sostituzione del materiale contestato, APSS procede, se possibile, direttamente all'acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità dei prodotti che sarebbero dovuti essere consegnati, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'Appaltatore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

Il materiale contestato dovrà comunque essere ritirato dall'Appaltatore entro 7 (sette) giorni, naturali e consecutivi, dalla contestazione; in caso contrario, APSS ne può disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri al medesimo Appaltatore inadempiente.

4. Controlli ai fini della garanzia di qualità

APSS può compiere in ogni tempo i controlli ritenuti necessari a garantire la qualità della fornitura e del servizio prestato, la corrispondenza degli stessi alle norme di legge e regolamentari in vigore, nonché la corrispondenza fra la prestazione dell'Appaltatore e quanto previsto dal capitolato o dichiarato in sede di gara o convenuto in sede contrattuale.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
- b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”* e successive modifiche ed integrazioni;
- c) la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni”*;
- d) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*;
- e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- f) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”*, per quanto applicabili;
- g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
- h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- i) la legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- j) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”*;
- k) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - il capitolato speciale d'appalto costituito dalla parte amministrativa e dalla parte tecnica,
 - l'offerta tecnica dell'Appaltatore,
 - l'offerta economica dell'Appaltatore,
 - l'eventuale atto costitutivo del RTI,
 - l'eventuale dichiarazione di subappalto resa in sede di gara.
2. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

1. La fornitura avrà la durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data fissata in sede di stipula del contratto e comunque non oltre i 30 giorni dalla stessa. I primi sei mesi di contratto sono considerati periodo di prova, disciplinato all'art. 25, comma 7 del presente capitolato.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni hanno la facoltà di ordinare all'Appaltatore l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'Appaltatore stesso tramite PEC.
3. Le Amministrazioni si riservano la facoltà di rinnovare il contratto, per una durata pari a 4 (quattro) anni. Le Amministrazioni esercitano tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario. L'opzione di rinnovo è riservata in via esclusiva alle Amministrazioni ed avviene agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario.
4. Nel caso in cui alla scadenza del contratto o dell'eventuale opzione di rinnovo esercitata APSS non fosse riuscita a completare le procedure di affidamento o di rinnovo, esso si intenderà prorogato per il tempo necessario alla conclusione delle procedure predette e, comunque, non oltre 12 (dodici) mesi dalla sua naturale scadenza. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. La proroga è adottata mediante provvedimento scritto e comunicata all'Appaltatore a mezzo PEC.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, s'intende offerto dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
 - a. Opzione aggiornamento prezzi
Le condizioni economiche di aggiudicazione rimangono ferme per il primo anno di durata del contratto senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo. A partire dal secondo anno di decorrenza del contratto, una sola volta in ciascun anno, su richiesta dell'appaltatore, può essere riconosciuto l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali, con decorrenza a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta.

Le Amministrazioni si riservano di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali in caso di variazione ISTAT negativa o di rideterminazione al ribasso dei prezzi di riferimento ove disponibili.

La revisione del prezzo contrattuale è annualmente calcolata sulla base dei prezzi di riferimento se disponibili o, in difetto, del 75% della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La variazione percentuale come sopra definita e da applicare al corrispettivo viene determinata al secondo decimale troncando quelli successivi e viene riconosciuta a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).
2. Il nominativo del DEC viene indicato in fase di stipulazione del contratto.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il DEC dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da APSS per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'Appaltatore non adempia, APSS ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa instaurazione del contraddittorio con l'Appaltatore.
4. Il DEC redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Appaltatore. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal DEC e dall'Appaltatore.
5. In considerazione che la fornitura è esercitata in luoghi diversi e pertanto è possibile che anche l'inizio dell'attività avvenga in tempi diversi, il DEC provvede a dare necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
6. Nel caso in cui l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, lo stesso è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.ii.

Art. 13 – Modalità di pagamento

1. Le Amministrazioni provvedono al pagamento del corrispettivo spettante all'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del Subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
4. Le Amministrazioni provvedono al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del Subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, le Amministrazioni trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale su richiesta dell'Appaltatore, dopo l'approvazione da parte delle Amministrazioni del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, le Amministrazioni pagano anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al Subappaltatore inadempiente.
8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle forniture, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alle Amministrazioni mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; le Amministrazioni procedono all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
9. La fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni del precedente paragrafo. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alle Amministrazioni, comporteranno la sospensione del pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
10. Le Amministrazioni procedono al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.
11. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste per la stessa: qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto può essere risolto di diritto dalla Stazione appaltante secondo quanto disposto dall'art. 28 del presente Capitolato speciale.
12. Le fatture destinate all'APSS, in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m., devono essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del CIG, del numero e della data dell'ordine della Stazione appaltante. Le fatture devono essere inviate all'indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine. In considerazione del fatto che l'APSS rientra nel regime di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m. le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime devono riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del D.M. 23/01/2015 e s.m.. Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della regolarità dei pagamenti, l'Appaltatore, si obbliga ad inserire, in corrispondenza degli elementi previsti nel tracciato il cui formato è descritto nell'allegato A al D.M. n. 55/2013 e s.m. e

nelle specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio, i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio denominato "Codice Destinatario/IPA", Codice Identificativo Gara (CIG), dati relativi al buono d'ordine/autorizzazione alla spesa (che la Stazione appaltante comunica in occasione dei singoli ordinativi): tali dati, se non già noti, sono comunicati all'Appaltatore prima dell'emissione della fattura. Le fatture non in regola con le presenti indicazioni sono respinte. Il pagamento delle forniture, per le quali non siano sorte contestazioni, è effettuato tramite il Tesoriere della Stazione appaltante – Unicredit sede di Trento – entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere. Qualsiasi pagamento rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge e l'appaltatore rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento del corrispettivo e/o dei suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m. Si precisa che l'Appaltatore, anche qualora indichi più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, deve individuare un solo conto da utilizzare per tutti i rapporti, presenti e futuri, instaurati con la Stazione appaltante. L'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto alla Stazione appaltante congiuntamente alla comunicazione del conto corrente dedicato. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla variazione qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto."

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. Le Amministrazioni hanno il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'Appaltatore s'impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. Le Amministrazioni evidenziano le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore è chiamato a rispondere alle Amministrazioni, nei tempi e nei modi da esse specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 25 del presente capitolato.
3. Le Amministrazioni, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, hanno la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 –Vicende soggettive dell'Appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, le Amministrazioni prendono atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo d'imprese, si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle Amministrazioni, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle Amministrazioni qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per le Amministrazioni, nel contratto stipulato o in atto separato

contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso alle Amministrazioni cui è stata notificata la cessione possono opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. Le Amministrazioni non accettano in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 - Subappalto

1. Il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dalla normativa vigente.
2. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, APSS procede al pagamento diretto al Subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
 - a. durante l'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al Subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento della forniture;
 - b. entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'Appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al Subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
 - c. il Subappaltatore trasmette alle Amministrazioni la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
 - d. le Amministrazioni verificano la regolarità del Subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, le Amministrazioni accertano anche la regolarità retributiva del Subappaltatore.
4. L'elenco prodotto dall'Appaltatore prima della stipulazione del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi Subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipulazione del contratto, viene utilizzato dalle Amministrazioni per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'Appaltatore deve comunicare alle Amministrazioni le eventuali modifiche delle informazioni relative ai Subappaltatori e Subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipulazione del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi Subappaltatori e Subcontraenti coinvolti successivamente. Le Amministrazioni controllano i contratti stipulati dall'Appaltatore con i Subappaltatori e i Subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. Per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, l'Appaltatore deve comunicare alle Amministrazioni i dati relativi a tutti i Subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del Subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non

sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

7. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m..

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo gli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'Appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, s'impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.
3. L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato.
4. L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
5. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia.

Art. 21 – Elezione di domicilio dell'Appaltatore

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell'appaltatore ovvero avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii).

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

2. Clausola di riservatezza.

Considerando la mission e la natura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS), l'Appaltatore si trova ad operare in un contesto particolarmente delicato e accidentalmente potrebbe venire a conoscenza di informazioni e dati personali (anche relativi alla salute) di pazienti/utenti di APSS, nonché di operatori di APSS, seppur formalmente il trattamento di tali dati non costituisce oggetto del contratto e,

di conseguenza, non viene effettuato dall'Appaltatore per conto di APSS ai sensi dell'art. 28, Regolamento Ue 2016/679.

Considerando, inoltre, che i dati relativi alla salute rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" ex art. 9, Regolamento Ue 2016/679, con riferimento ai quali la normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento Ue 679/2016 e D.Lgs. 196/2003) attribuisce il più alto livello di tutela e protezione, l'appaltatore si obbliga:

- a garantire la massima riservatezza sulle informazioni e sui dati cui può venire in contatto in occasione dell'esercizio dell'attività oggetto del contratto;
- ad adottare ogni e qualsiasi misura idonea a garantire la protezione e la riservatezza delle informazioni/dati personali, nonché a evitare la loro acquisizione e/o utilizzazione da parte di dipendenti, collaboratori o terzi soggetti;
- a fornire specifiche istruzioni ai propri dipendenti e collaboratori in merito al comportamento da tenersi in relazione ai dati personali di utenti/pazienti e degli operatori di APSS dei quali essi possano venire a conoscenza in occasione della loro attività, affinché essi si impegnino ad agire con assoluto riserbo e con divieto assoluto di trattamento di tali dati, ivi inclusi la diffusione o comunicazione di qualsivoglia notizia e/o dato dei quali dovessero venire comunque a conoscenza;
- qualora la diffusione presso terzi di informazioni riservate o materiale contenente dati personali sia stato causato da atti o fatti imputabili all'appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o fornitori, l'appaltatore è tenuto a risarcire ad APSS gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo di riservatezza (artt. 1228 e 2049 cc.), fermo restando le altre conseguenze eventualmente previste dal contratto che prevedono la risoluzione del contratto, il recesso contrattuale e l'applicazione di clausole penali derivanti da inadempimento contrattuale dell'appaltatore.

Art. 23 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di APSS.
3. In caso d'inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
4. Nel caso d'integrazione del contratto, l'Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".
6. APSS non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità ad APSS.

Art. 24 - Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o di APSS.
2. In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore s'impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere ad APSS, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'Appaltatore è ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 25 – Penali

1. Nel caso l'Appaltatore non proceda alla consegna di quanto ordinato entro i termini previsti dal contratto per strumenti e prodotti (art. 3 punto 5, lettere *d, f* del presente capitolato) o nei tempi migliorativi eventualmente offerti in sede di gara, oppure nel caso l'Appaltatore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata entro il termine previsto (art. 4, punto 2 e 3 del presente capitolato), APSS è autorizzata ad applicare, per ogni giorno successivo ai termini sopra indicati,
 - ✓ *per quanto riguarda gli strumenti*: una penalità dell'1‰ (uno per mille) calcolato sul valore della merce,
 - ✓ *per quanto riguarda i prodotti* una penalità di € 50,00,in entrambi i casi fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento) del valore contrattuale. La medesima penale viene applicata anche nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni sulla presenza del barcode indicato nel capitolato tecnico e offerto in gara.
2. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte di APSS, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 23 del presente capitolato.
4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, APSS ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 28 del presente capitolato, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
Non conformità e periodo di prova
6. La mancata rispondenza delle forniture consegnate ai requisiti qualitativi richiesti e offerti, è valutata anche in termini di risultati attesi così come individuati dalle performance richieste ai sistemi come da capitolato tecnico e da offerta tecnica.
7. I primi sei mesi di contratto sono considerati di prova. In detto periodo, qualora nei primi tre mesi siano registrate delle ripetute "Non Conformità" per un numero di eventi superiore a 3 (tre) riferito a ciascuno dei sistemi installati nei centri destinatari, quali a solo titolo di esempio:
 - ✓ mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità nei prodotti e nei servizi richiesti e offerti
 - ✓ ritardi e disservizi nelle consegne e/o negli interventi di assistenza straordinaria,
 - ✓ consegna di prodotti e/o strumenti non corrispondenti a quelli richiesti e offerti
 - ✓ interventi di assistenza tecnica straordinaria con frequenza superiore ad 1 volta ogni mese,

l'Appaltatore è invitato una sola volta alla regolarizzazione dell'attività e/o alla sostituzione dei prodotti/strumenti non conformi, senza aumento del costo per APSS, con nuova valutazione a fine dei due mesi successivi.

Nel caso l'Appaltatore non riesca a eliminare gli inconvenienti sopracitati entro i primi sei mesi, neppure a seguito dell'invito alla regolarizzazione/sostituzione dei prodotti/strumenti non conformi (che può avvenire una sola volta), APSS invierà una contestazione formale all'Appaltatore e, valutate le eventuali controdeduzioni prodotte, procede - in esito al contraddittorio - a dichiarare la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore ed il subentro della ditta seconda classificata nella procedura di aggiudicazione, fatto salvo il diritto all'incameramento della cauzione definitiva e del risarcimento dei maggiori danni che l'Amministrazione avesse a subire.

Art. 26 – Avvisi di sicurezza e incidenti riguardanti i dispositivi oggetto della fornitura

1. In seguito alla diffusione di avvisi di sicurezza (AdS) da parte del Fabbrikante o del Ministero della Salute o in conseguenza di eventi imputabili a dispositivi medici, definiti "incidenti" secondo la normativa vigente sulla Vigilanza, tutti i costi derivanti dall'attuazione delle procedure rese necessarie rispettivamente dall'applicazione delle indicazioni fornite negli AdS o derivanti dall'evento occorso, saranno addebitate all'appaltatore. I costi in questione potranno essere originati dalla effettuazione di visite di controllo, da interventi o reinterventi, da ricoveri, dall'esecuzione di esami diagnostici e da altre azioni supplementari rispetto a quelle previste dai protocolli operativi per la patologia specifica del paziente. L'appaltatore si farà carico dei costi di cui sopra anche oltre la scadenza contrattuale legata alla aggiudicazione della presente trattativa per ogni episodio che rientra nelle eventualità sopra descritte.

Art. 27 - Responsabile del procedimento

1. il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del DLgs 50/2016, è il Dirigente pro-tempore del Servizio Acquisti e Gestione Contratti dell'APSS, con riferimento agli obblighi derivanti dalla procedura di gara e dai contratti sottoscritti da APSS.
2. L'ASDAA individuerà il RUP del proprio contratto successivamente alla conclusione della procedura di gara e prima della sottoscrizione del medesimo contratto.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b. ingiustificata sospensione della fornitura;
 - c. subappalto non autorizzato;
 - d. il mancato rispetto di quanto offerto ai sensi dell'art. 2 comma 6 della LP 2/2020;
 - e. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - f. il non aver superato il c.d. "periodo di prova" secondo quanto stabilito nell'art. 25, comma 7, del presente capitolato;
 - g. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - h. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 25, comma 4 del presente capitolato;
 - i. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - j. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - k. per il caso in cui l'Appaltatore abbia partecipato alla gara in avvalimento con altro operatore economico, qualora il RUP, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D. Lgs 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalla risorse

umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento.

3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali APSS non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra APSS e Appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati Subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

"Art. (...) (Obblighi del Subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

L'impresa (...), in qualità di Subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'impresa (...), in qualità di Subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa (...), in qualità di Subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento".

3. L'Appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione ad APSS e al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (Subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. APSS verifica i contratti sottoscritti tra l'Appaltatore e i Subappaltatori e i Subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Appaltatore comunica ad APSS gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione ad APSS deve avvenire entro 7 giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

5. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore s'impegna a segnalare tempestivamente ad APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni

1. APSS si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da Consip o da altri soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso sono pagate all'Appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 35 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.
3. In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della Stazione appaltante, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono accessibili sul sito internet di APSS <https://www.apss.tn.it/documenticorruzione> (area amministrazione trasparente). L'Appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.
4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della Stazione appaltante può costituire causa di risoluzione del contratto: la Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove

queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

5. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la Stazione appaltante medesima. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'Appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dall'art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
6. L'Appaltatore è invitato a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione "Amministrazione Trasparente"> Altri contenuti-corruzione> documenti anticorruzione> 1 documenti operativi vigenti.
7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 36 – Norma di chiusura

1. L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Il Dirigente del Servizio Acquisti e Gestione Contratti
e RUP della procedura
dott. Simone Bilato

Trento, 08.07.2021